

allegato "B" del Dto 19650/11488

STATUTO DELLA **"ASSOCIAZIONE SERMIG RE.TE.** **PER LO SVILUPPO - ONLUS "**

dopo l'iscrizione al RUNTS :
"ASSOCIAZIONE SERMIG RE.TE. PER LO SVILUPPO
- ETS"

**Aggiornato alla legge di riforma del Terzo Settore di cui al
D.Lgs 117 del 2017**

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1) Usando del patrimonio di esperienza accumulata in molti anni di attività e di collaborazione a favore del Terzo Mondo, l'Associazione Servizio Missionario Giovani SerMiG Fraternità della Speranza di seguito il Sermig (Associazione già costituita nel 1964) dà vita, insieme con altri amici, alla formazione della **"ASSOCIAZIONE SERMIG RE.TE. PER LO SVILUPPO - ONLUS"** (già "Associazione Cooperativa Internazionale per lo Sviluppo"). L'Associazione Sermig Re.Te per lo sviluppo - di seguito Rete, si costituisce con lo scopo di raccogliere disponibilità materiali, spirituali, culturali, lavorative e di preghiera a favore dello sviluppo e della solidarietà tra i popoli al fine della piena realizzazione dei diritti civili fondamentali dell'uomo e contro tutte le povertà, con priorità assoluta per quelle che si manifestano in Paesi in via di sviluppo.
La sede legale è nel Comune di Torino con indirizzo in Piazza Borgo Dora 61.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori dei pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

Per la realizzazione dei suoi scopi e delle finalità e, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione svolge, le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate corrispondenti ad alcune delle attività previste dall'art. 5, comma 1, del CTS (Codice del Terzo Settore):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, e delle attività di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva nazionale e mondiale;
- d) cooperazione allo sviluppo;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

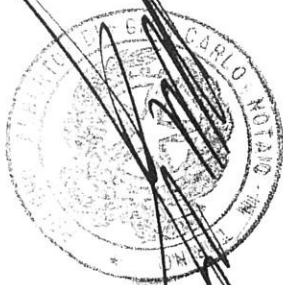
Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo **dei Paesi in fase di sviluppo**, realizzando forme di intervento diretto o indiretto di presenza sul territorio del Terzo Mondo **e dei Paesi in fase di sviluppo**, anche con l'utilizzo di volontari in servizio civile e cooperanti, con particolare riguardo alle problematiche del sottosviluppo, della salvaguardia della vita umana, dell'autosufficienza alimentare, del miglioramento della condizione giovanile e dell'infanzia, della cooperazione internazionale, dell'accoglienza agli stranieri, della restituzione tecnologica, e della custodia del creato, con l'impegno di trasmettere i suddetti valori alle future generazioni.

In particolare si indica, come significativo obiettivo di sviluppo che si intende perseguire, la messa a disposizione di terra a favore dei più poveri,

- stipulare qualsiasi tipo di convenzione, che non implichi rapporto di dipendenza economica, con Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- realizzare interventi in Italia e nel resto del Mondo, anche mediante l'utilizzo di volontari, nel settore sanitario, agricolo, idrico, educativo, sociale ed anche nel cosiddetto multi disciplinare integrato;
- realizzare centri di studio e ricerca sulla povertà, sulla cooperazione internazionale, sulla condivisione tra i popoli, sulla restituzione tecnologica e su tutti quegli aspetti dello sviluppo della terra che comportino la presenza

Stefano



dell'uomo inteso come membro della società umana;

- gestire comunità alloggio di pronto intervento e residenziali, circuiti culturali, centri di incontro, ostelli, gite, campeggi, vacanze, seminari, convegni, corsi vari e qualsiasi altra iniziativa che sia consona ai fini educativi, culturali e di intervento dell'Associazione per combattere tutte le povertà;
- realizzare una rete internazionale di informazione ed animazione culturale sui problemi del sottosviluppo, dell'accoglienza agli stranieri e della povertà;
- cooperare e partecipare senza fini di lucro con altri soggetti privati, con soggetti ed enti pubblici, nazionali ed internazionali per la realizzazione delle finalità statutarie;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto necessario al raggiungimento degli scopi statuari tra cui l'assunzione di prestiti, mutui, acquisto di beni mobili od immobili.

L'Associazione prenderà tutti gli accorgimenti opportuni, intervenendo, anche con l'appoggio dei testimoni/probiviri, onde evitare che speculatori, profittatori, poteri locali e internazionali inaccettabili tendano a vanificare lo sviluppo delle comunità cui sono rivolti i suoi interventi.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art.6 del CTS.

Le attività, di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 3

Attività di solidarietà sociale

1) L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale in quanto le sue prestazioni di servizi relative alle attività statutarie non sono rese nei confronti degli associati, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti di comunità in Italia o all'estero, limitatamente agli aiuti umanitari.
- c) enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente in settori analoghi per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

2) Le attività di solidarietà sociale sono svolte dall'Associazione in tutto il mondo, senza alcun limite nazionale.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione e che dovranno essere iscritti nel libro degli inventari;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo

svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi deducibili dalle imposte sui redditi;
- c) Contributi di privati (Fundraising e Crowdfunding);
- d) Contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni e lasciti testamentari;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del CTS;
- i) Entrate derivanti da "attività diverse" di cui all'art.6 del CTS.

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo, la relazione di attività, e l'eventuale bilancio sociale) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio, è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale egli si impegna a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata al nuovo aderente.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa lettera di diniego. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art.23 comma 3 del CTS).

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- c. per morosità conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- d. per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di consultare i libri sociali presso la Sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne stabilirà le modalità;
- di eleggere gli organi sociali;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, quale annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Volontariato

1) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere

rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute, per l'attività prestata, e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo (art. 11 comma 4). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

3) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Tesoriere

L'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art.30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Art. 10

Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti od esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria od utile per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo anche in via telematica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione di attività, e l'eventuale bilancio sociale;
- discute ed approva i programmi generali delle attività che verranno attuate dal Consiglio Direttivo;
- elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, che al loro interno a loro volta nominano il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e l'eventuale Segretario;
- nomina l'eventuale organo di controllo ed affida l'eventuale revisione legale dei conti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- determina i limiti di spesa ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano la loro attività. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite

che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri **eventualmente promuovendo l'azione di responsabilità nei loro confronti**;

- indica al Consiglio Direttivo le azioni ed attività necessarie od utili a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art 10.

2) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

3) Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 11 (undici) consiglieri che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

I membri del Consiglio Direttivo a votazione con maggioranza relativa eleggono il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri dell'eligendo Consiglio Direttivo.

3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione o-



perativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- predispone ed attua i programmi delle attività utili per il perseguimento delle attività dell'Associazione secondo le linee guida approvate dall'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea da svolgersi entro il mese di aprile di ogni anno, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione di attività, e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- delibera su tutti gli argomenti ed atti di ordinaria e straordinaria amministrazione comprese le eventuali convenzioni con altri soggetti od enti pubblici e privati.

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

9) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche con supporto telematico, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, o, in sua assenza da un membro determinato all'inizio della riunione, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente ed il Vice Presidente

1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Presidente e Vicepresidente sono eletti dalla maggioranza dei Consiglieri.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; con-

voca e presiede l'Assemblea dei soci.

Previa delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; allo stesso modo potrà altresì nominare avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per tutti i gradi di giudizio.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni ed il potere di rappresentanza spettano al Vicepresidente la cui presenza basterà a giustificare l'impedimento del Presidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando nel più breve tempo possibile il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dalla maggioranza dei consiglieri, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, eletto dalla maggioranza dei consiglieri, cura la tenuta dei libri sociali ed il loro aggiornamento;

- Libro dei Soci;
- Libro Verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro Verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari.

Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili.

Art. 16

Organo di controllo

L'Assemblea se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, nomina, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori



notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 17 **Revisione legale dei conti**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze; Nel caso in cui l'Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino alla revoca dell'Assemblea, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale. I suoi membri o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all'Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 18 **Comitati Tecnici**

Nell'ambito delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 **Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Associazione, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto - su indicazione del Consiglio Direttivo - previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS). e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devolu-

zione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 20
Norme finali

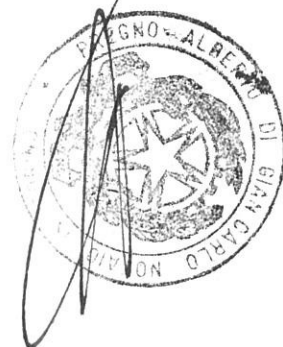
L'uso dell'acronimo ETS acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, il Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

Le norme integrative che verranno ritenute utili o necessarie dal Consiglio Direttivo per l'esecuzione del presente Statuto e quelle relative al funzionamento della Associazione saranno stabilite dal Consiglio Direttivo stesso con apposito Regolamento.

Z. to O. L. m.

[Signature]



Registrato a Torino Direzione Provinciale I

il 16 MARZO 2021 al numero 13026

con il n. /

Copia conforme all'originale, firmato a sensi di legge

composta di DIECI fogli ad uso COPIA PARTE

TORINO li 2 APR. 2021

Dottor ALBERTO PREGNO
NOTAIO IN TORINO

